



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici DE LUCIA, MAIORINO e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2022

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, da un lato, di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, dall'altro, di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di entrambi i genitori.

La normativa vigente in Italia, ancorata ad una ormai superata concezione della famiglia, permette di far sopravvivere anacronistiche forme di discriminazione rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità di genere nonché situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Quello dell'attribuzione del cognome ai figli è quindi un argomento sul quale risulta essenziale un ampio ed organico intervento normativo.

La questione è stata oggetto, altresì, di un approfondito dibattito nella giurisprudenza nazionale. Preliminarmente alla disamina della normativa, è infatti opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno (sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016).

Nonostante siano stati compiuti passi in avanti in tal senso, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e della conseguente circolare del Ministero dell'interno n. 1 del 19 gennaio 2017, il Parlamento è dunque tenuto a colmare il vuoto legislativo ad oggi esistente nel nostro ordinamento, riconoscendo espressamente ad entrambi i genitori la possibilità di attribuire il proprio cognome ai figli, nati sia all'interno che al di fuori del vincolo matrimoniale.

Tale annosa questione, a ben vedere, è stata oggetto di diversi disegni di legge che, dal 1979 in poi, si sono susseguiti nelle diverse legislature, senza aver mai però terminato il proprio *iter* di approvazione.

Com'è noto, la consuetudine di assegnare al figlio il cognome paterno costituisce un retaggio culturale ormai non più in linea con le mutevoli trasformazioni subite negli anni dall'attuale tessuto sociale, come attestato – tra l'altro – dalla pronuncia della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 14878 del 15 giugno 2017, volta a disporre la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale della rettifica, in Italia, dell'atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una donna cittadina italiana e, successivamente, anche di un'altra, anch'essa di nazionalità italiana, che pur non avendo con lui alcun rapporto biologico aveva contratto matrimonio all'estero con la prima.

Il Parlamento, pertanto, non può più rimanere inerte al riguardo: è di fondamentale importanza sancire finalmente la formale e sostanziale uguaglianza dei genitori in materia di diritto di famiglia.

La previsione attualmente vigente nel nostro ordinamento, volta a disporre l'acquisizione del cognome paterno senza che i genitori possano concordare l'adozione di una differente soluzione, è davvero obsoleta, ancor più oggi, con il riconoscimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, ma anche, ad esempio, alla luce di quanto disposto in via giurisprudenziale dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016, in merito all'adozione del figlio da parte della *partner* della madre biologica, con questa stabilmente convivente.

Del resto, come evidenziato nella sentenza n. 286 del 2016 menzionata in precedenza, lo stesso giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 237 e 262 del codice civile e di quelle, di natura regolamentare, relative all'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il cognome di entrambi.

L'assegnazione automatica del cognome paterno ai figli, in altri termini, viola l'articolo 2 della Costituzione in quanto comprime il diritto del singolo individuo all'identità personale, con riferimento ai segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali, costituendo una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

Una simile procedura si pone in contrasto, anche, con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, poiché lesiva del diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e tra i coniugi medesimi, oltre che con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, in riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271, e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 27 settembre 1978, n. 376, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome ai figli.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, all'articolo 16,

impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, per assicurare, in condizioni di parità di genere, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

Il Consiglio d'Europa, dal canto suo, con le già menzionate raccomandazioni, aveva affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie di genere riguardo alla scelta del cognome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, raccomandando agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due *partner* e di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

In via consequenziale, pertanto, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno.

Sulla stessa linea interpretativa, infine, gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di ogni forma di discriminazione. Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia). La Corte ha rite-

nuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione che viola il principio di uguaglianza di genere.

L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge. Ciascun coniuge può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. Nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-*bis* del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta.

L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).

Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il presente comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con di-

chiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cognome del coniuge)

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. - *(Cognome dei coniugi)*
- Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.

Ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio.

Nei casi di cui al secondo comma, se il coniuge ha due cognomi lo stesso indica quale dei due intende mantenere. ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Art. 2.

(Cognome dei figli)

1. Dopo l'articolo 143-*ter* del codice civile è introdotto il seguente:

« Art. 143-*quater*. - *(Cognome del figlio di genitori coniugati)* - Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.

In caso mancato accordo al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta ».

Art. 3.

(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)* - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è effettuato da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il figlio ne assume il cognome aggiungendolo al proprio.

A tal fine sono necessari il consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In mancanza del consenso, il giudice decide sull'assunzione del cognome del secondo genitore, in aggiunta a quello del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, previo ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, quarto comma ».

Art. 4.

(Cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *(Cognome dell'adottato)* - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Se l'adottato ha due cognomi, ai sensi dell'articolo 143-*quater* o dell'articolo 262, lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica l'articolo 143-*quater* ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *1.* Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile.

2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.

3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

*(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)*

1. Con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6.

3. I genitori del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni, al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

€ 1,00